



ASTE
GIUDIZIARIE.it

AI PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA NELLE
ESECUZIONI IMMOBILIARI

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice delle esecuzioni

Considerato che con D.M. 5/12/2017 pubblicato sulla G.U. n°7 del 10/01/2018 è stata accertata la piena funzionalità del Portale delle vendite Pubbliche, a partire dal 20 febbraio 2018 è divenuta obbligatoria la pubblicità delle vendite immobiliari sul predetto portale, prevista dal testo vigente dell'art. 490 co.1° c.p.c.

DISPONE

Che, relativamente alle procedure esecutive già pendenti occorre procedere alla Pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche di tutti gli avvisi di vendita senza incanto per i quali sia stata emessa dal G.E. ordinanza con delega ex art. 592 bis cpc;

Che ogni altra forma di pubblicità disposta nelle direttive di delega deve essere eseguita secondo quanto già previsto, ma solo dopo l'esecuzione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche, che costituisce un passaggio obbligato;

Che la pubblicazione sul PVP dovrà avvenire almeno 60 giorni prima dell'udienza di vendita (pubblicazione che sostituirà la pubblicazione dell'avviso di vendita sull'albo del tribunale) e così si dovrà provvedere per i successivi tentativi. Sarà obbligo del creditore, a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo, provvedere al versamento di quanto disposto nell'ordinanza di delega nei confronti del professionista delegato a titolo di spese;

Che alla pubblicazione sul Portale è delegata la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., al predetto fine il delegato allegherà, alla richiesta di pubblicazione, la contabile dell'avvenuto pagamento del contributo necessario per la pubblicazione sul portale (€ 100,00 per ogni singolo lotto oltre oneri bancari relativi all'operazione di pagamento). Si precisa che le richieste di pubblicazione sul PVP prive della contabile non saranno lavorate da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.; gli adempimenti pubblicitari

che precedono, dovranno essere richiesti a cura del professionista delegato, ad Aste Giudiziarie Inlinea spa, almeno 75 giorni prima del termine di presentazione delle offerte.

Il pagamento del contributo, è a cura del professionista delegato;
La pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso), indipendentemente dall'epoca in cui è stata autorizzata o delegata l'attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori;

In caso di pluralità di lotti o di pluralità di esperimenti di vendita, ove necessario, i delegati alla vendita nelle procedure esecutive potranno chiedere al giudice dell'Esecuzione un incremento del fondo spese;

Si ricorda che ai sensi dell'art.631 bis c.p.c. se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma;

Restano confermate tutte le altre prescrizioni e condizioni già stabilite nei singoli provvedimenti di delega, ivi compresa la pubblicità sui siti internet già indicati, nonché le modalità di vendita già prescritte, in particolare, laddove non fosse stato diversamente disposto fin dall'origine, le operazioni di vendita proseguiranno con modalità non telematica dovendosi ritenere, allo stato, che la modifica delle modalità di vendita debba avvenire in modo graduale al fine di consentire ai delegati di maturare le necessarie competenze per garantire il sollecito svolgimento delle procedure nell'interesse dei creditori. La presente prescrizione si inserisce nell'ambito della facoltà concessa al Giudice dell'esecuzione dall'art. 569 4° comma cpc;

Solo qualora la tipologia dell'immobile faccia ritenere opportuna la pubblicità su "carta" anche su istanza dei creditori, ma previa autorizzazione del giudice delle esecuzioni, la pubblicazione dell'avviso di vendita potrà essere eseguita su quotidiani a tiratura nazionale o locale, a tal fine, ultimate le operazioni preliminari, il professionista delegato potrà inoltrare apposita istanza di autorizzazione al G.E.;

Manda alle cancellerie perché procedano alla comunicazione ai professionisti delle varie procedure e agli Ordini Professionali di avvocati, dottori commercialisti e notai.

Lagonegro, 06 marzo 2018.

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
06.03.2018

Il giudice dell'esecuzione
Dott. Vincenzo D'Ambrosio